

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 agosto 2014 — Vodafone GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-395/14)

(2014/C 372/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Vodafone GmbH

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), (GU L 108, pag. 33), debba essere interpretata nel senso che un'autorità di regolamentazione nazionale, laddove imponga ad un operatore detentore di un significativo potere di mercato di fornire servizi di terminazione di chiamate di telefonia vocale mobile ed abbia assoggettato ad autorizzazione le tariffe di tali servizi secondo la procedura prevista dalla menzionata disposizione della direttiva, sia tenuta, ogniqualvolta intenda autorizzare tariffe concretamente richieste, a reiterare la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE.

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 33.